



Individuazione di nuove tipologie di utenti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Ai soli fini della trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione telematica e domanda di volture catastali, si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse gli Istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
2. Nel decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, nell'articolo 15, comma 1, dopo la lettera g-bis) è aggiunta la seguente: "h) tramite gli Istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152".

Motivazioni

Con il presente provvedimento, si inseriscono gli Istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica limitatamente alle attività di trasmissione delle dichiarazioni di successione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Inoltre, viene modificato l'articolo 15 del decreto 31 luglio 1998 al fine di ammettere gli Istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, allo svolgimento del servizio di registrazione telematica dei contratti di locazione e del versamento delle relative imposte.

L'articolo 1, comma 310, lettera c, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha ridefinito le attività erogabili dai predetti Istituti di patronato e di assistenza sociale modificando l'articolo 10 della legge 30 marzo 2001, n. 152. In particolare, il predetto articolo 10 prevede che gli Istituti di patronato possano svolgere una serie di attività sia nei confronti di soggetti pubblici sia di soggetti privati, ricorrendo a forme di finanziamento diverse da quelle di cui all'articolo 13 della medesima legge n. 152 del 2001.

In sostanza, i nuovi servizi erogabili ai sensi del predetto articolo 10 possono riguardare attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità e diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro.

Tali scelte sono motivate dalla circostanza che i soggetti in questione, oltre a possedere i necessari requisiti tecnici e organizzativi, svolgono un ruolo significativo nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Legge 30 Marzo 2001, n. 152, concernente la “Nuova disciplina per gli Istituti di patronato e di assistenza sociale”;

Legge 23 dicembre 2014, n. 190, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015);

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante “Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998, recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”.

La pubblicazione del presente provvedimento verrà effettuata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 18 aprile 2019

Il Direttore dell’Agenzia

Antonino Maggiore

Firmato digitalmente

L’originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente